

Nota congiunta delle parti sociali stipulanti il c.c.n.l. autoferrotranvieri

Roma, 12 gennaio 2009

Egr. prof. Giovanni Geroldi
Direttore generale per le politiche
previdenziali
Ministero del Lavoro, della salute e
delle politiche sociali
ROMA

Egr. Dott. Giorgio Craca
Direzione centrale pensioni
Via Ciro il Grande 21
ROMA

Oggetto: Legge 28 luglio 1961, n. 830 – Articoli 12 e 13

Il decreto legge n. 122 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in legge 5 agosto 2008, n. 133, ha previsto che *“A far data dal 180 ° giorno dall’entrata in vigore del citato decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’allegato A e salva l’applicazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*.

Nell’allegato A) tra le varie disposizioni risultano quelle di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, recante *“Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione”*.


Invero la prefata legge era stata implicitamente abrogata dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 di *“Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in materia di soppressione del Fondo di Previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto”*, salvo quanto previsto dall’articolo 3 della legge medesima. Tale disposizione, infatti, nel puntualizzare il regime pensionistico degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza, comprende anche la pensione di invalidità già prevista agli articoli 12 e 13 della legge 28 luglio 1961, n. 830 ribadendo inoltre la validità, per il solo personale iscritto all’ex Fondo prima del 1° gennaio 1996, di talune norme pensionistiche speciali.

Le scriventi Associazioni ritengono pertanto che l’abrogazione - ora espressa della legge n. 830/1961 - sia ininfluente ai fini del mantenimento dei trattamenti per pensioni di invalidità previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 830/1961, espressamente lasciati in vita dal richiamato decreto legislativo n. 414/1996.


Peraltro, tale assunto è in linea con i principi che sorreggono l’azione di semplificazione amministrativa dettati dalla legge n. 246/2005, dove al comma 14 vengono fatte salve le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini e al comma 17 vengono in ogni caso fatte salve le disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale.

Per quanto sopra, si invitano codeste Autorità a sgombrare il campo da ogni incertezza interpretativa formalizzando la validità dell'assunto di cui sopra o, in ultima istanza, ponendo mano ad un ulteriore intervento nell'ambito del processo di semplificazione legislativa a salvaguardia del regime pensionistico di invalidità così come definito dal decreto legislativo n. 414/1996.

Distinti saluti

ASSTRA 

ANAV 

FILT-CGIL 

FIT-CISL 

UILTRASPORTI 

FAISA CISAL


UGL Autoferrotranvieri 